

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia



“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di Vincolo Idrogeologico”

L.R. 21.03.2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”

D.P.G.R. 5.09.2001 n. 44/R - regolamento di attuazione L.R. 39/00

L.R. 02.01.2003 n. 1 “Modifiche alla L.R. 21.03.2000 n. 39”

D.P.G.R. 8.08.2003 n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana

**Approvato con delibera
del C.C. n. 75 del 30 Settembre 2004**

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Provincia di Pistoia

“Regolamento per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di Vincolo Idrogeologico”

L.R. 21.03.2000 n. 39 “Legge forestale della Toscana”

D.P.G.R. 5.09.2001 n. 44/R - regolamento di attuazione L.R. 39/00

L.R. 02.01.2003 n. 1 “Modifiche alla L.R. 21.03.2000 n. 39”

D.P.G.R. 8.08.2003 n. 48/R “Regolamento forestale della Toscana”

Art. 1 - Norme Generali

Il presente Regolamento disciplina il procedimento relativo allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, attualmente regolate dalla L.R. 39/2000, come modificata dalla L.R. 1/2003, e relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 44/R del 5.09.2001, oltre a quanto previsto dal Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 8.08.2003.

Gli interventi di seguito trattati, ed oggetto della specifica disciplina sopra richiamata, saranno eseguibili solo se compatibili con lo strumento urbanistico comunale vigente.

Il presente Regolamento regola le procedure relative allo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di competenza comunale.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono le seguenti:

☐ Territori ricoperti da boschi, ai sensi dell'art. 38 comma 1 L.R. 39/2000, così come definiti dall'art. 3 della medesima legge, ovvero: *“costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete”*;

☐ Terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del R.D. n. 3267 del 30.12.1923, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”.

Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico sono individuate in apposita cartografia, disponibile presso il Comune di Lamporecchio.

Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, ai sensi dell'art. 42 comma 5 L.R. 39/2000 come modificata dalla L.R. 1/2003, sono di competenza del Comune le seguenti procedure:

☐ La trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

☐ La realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria ed idraulico - forestale degli stessi;

☐ La trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. n. 48/R del 8.08.2003 per l'esecuzione degli interventi di cui ai punti precedenti, qualora la stessa sia connessa alla realizzazione di opere o movimenti di terra, salvo quanto previsto dall'art. 68 della legge forestale.

Art. 2 - Tipologia e validità dei procedimenti amministrativi

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di vincolo idrogeologico, ed in relazione alle opere da eseguire sui terreni tutelati, si distinguono le attività liberamente eseguibili dai lavori soggetti a dichiarazione ovvero soggetti al rilascio di apposito atto di autorizzazione.

Il Regolamento Forestale della Toscana disciplina dettagliatamente gli interventi per i quali l'esecuzione è libera e non soggetta alla presentazione di alcun tipo di atto, ovvero gli interventi per cui è obbligatoria la presentazione della dichiarazione, nonché, nel caso di opere di maggiore entità, gli interventi per i quali è necessario presentare richiesta di autorizzazione.

Tale normativa prevista nel Regolamento Forestale della Toscana approvato con DPGR 8/8/2003, n. 48/R viene trascritto nell'allegato 1 al presente Regolamento - RIFERIMENTI NORMATIVI.

La validità temporale massima delle autorizzazioni è di cinque anni; nell'autorizzazione può essere indicato un tempo di validità inferiore.

Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali è necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validità fino alla scadenza di quest'ultimo provvedimento abilitativo comunale, fatto salvo che nell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico sia indicata una diversa data di scadenza.

La validità temporale delle autorizzazioni per le trasformazioni e le opere può essere prorogata a seguito della presentazione di motivata istanza, almeno sessanta giorni prima della scadenza; parimenti, potrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione qualora sia scaduta la validità temporale dell'atto.

Nel caso in cui si rendano necessarie varianti rispetto ai progetti, ai lavori, oppure alle modalità di esecuzione delle opere già autorizzati, gli interessati devono acquisire nuova autorizzazione.

In conformità all'art. 72 comma 6 del Regolamento Forestale della Toscana n. 48/R *“qualora, durante l'esecuzione dei lavori, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, il Comune può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. Tali provvedimenti cautelativi si applicano anche ai lavori o alle opere soggetti a dichiarazione o eseguibili senza autorizzazione ai sensi del presente regolamento”*.

In relazione alle aree soggette a vincolo idrogeologico e nel caso di interventi normati dall'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000, in presenza di opere già eseguite per le quali non risulta presentata apposita dichiarazione sul vincolo, ovvero realizzate in assenza di atto di autorizzazione, dovrà essere presentata al Comune apposita richiesta di autorizzazione al mantenimento in loco delle opere, corredata dei medesimi elaborati progettuali previsti per analoghe tipologie d'intervento nonché di approfondita relazione geologica, dimostranti la compatibilità delle opere realizzate con l'assetto idrogeologico dell'area.

La procedura in parola potrà affiancare l'eventuale richiesta di sanatoria amministrativa delle opere abusivamente eseguite, e seguirne quindi l'iter procedurale ai fini del rilascio di un unico provvedimento amministrativo finale.

Art. 3 - Caratteristiche delle domande, istruttoria e termini dei procedimenti amministrativi

La domanda di autorizzazione e la dichiarazione d'inizio dei lavori ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune dagli aventi titolo (il proprietario oppure il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso, ecc.), ed in relazione ai procedimenti elencati all'art. 42 comma 5 della L.R. 39/2000, come modificata dalla L.R. 1/2003

Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione sono indicati il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori. Eventuali variazioni di tali soggetti sono comunicate al Comune.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, nonché verifica della dichiarazione, l'ufficio comunale preposto, oppure un suo delegato, procederà con l'istruttoria dell'istanza valutando le possibili alterazioni della stabilità dei terreni vincolati e della regimazione delle acque, con particolare riferimento a:

☐ Risultanze delle indagini geologiche e delle verifiche di stabilità dei terreni interessati dagli interventi, in rapporto alla tipologia, localizzazione, modalità e fasi esecutive delle opere;

☐ Modalità di realizzazione e successione temporale dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, da evidenziarsi in:

a) relazione tecnica

b) planimetrie e sezioni relative alle fasi di cantiere, all'attuazione del progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno;

□ Possibili interferenze dei lavori con la circolazione idrica superficiale e profonda, come risultano dalle indagini geologiche, ed evidenziate in apposita documentazione progettuale in cui siano rilevabili, in particolare, i livelli di falda in sovrapposizione alle opere in progetto, le opere per la regimazione e lo smaltimento delle acque superficiali, nonché la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retri delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi;

□ Assetto dei luoghi alla fine dei lavori e delle eventuali opere di ripristino ambientale.

Per la conclusione dei procedimenti, sono stabiliti i seguenti termini, da calcolarsi a far data dal ricevimento dell'istanza da parte del Comune:

- 60 giorni per le autorizzazioni;

- 30 giorni per le dichiarazioni.

I termini del procedimento possono essere interrotti una sola volta, a cura del Responsabile del Procedimento, per richiedere all'interessato chiarimenti e integrazioni; tale termine è determinato nei 15 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza al Comune.

Nel caso che l'interessato non trasmetta gli elementi integrativi richiesti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di integrazioni, la pratica sarà archiviata dall'ufficio.

Art. 4 - Norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori

Tali norme si applicano a tutti i lavori inerenti alla realizzazione di opere e movimenti di terreno, anche se non soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, nei terreni vincolati a scopi idrogeologici, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, fatta salva ogni diversa disposizione indicata dal Regolamento forestale, negli atti autorizzativi o nelle prescrizioni dettate a seguito della presentazione di dichiarazione.

Per quanto non specificamente disposto, le indagini sui terreni e sulle rocce, la verifica della stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, la progettazione e l'esecuzione delle opere devono uniformarsi alle norme tecniche di cui all'art. 1 della L. 64/74, emanate con D.M.LL.PP. 11.03.1988 e con la circolare del Ministro LL.PP. 24.09.1988.

Art. 5 - Sanzioni, vigilanza ed accertamento delle infrazioni

La vigilanza inerente l'applicazione delle disposizioni di legge relative alla tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni delle legge 24 novembre 1981 n. 689 "Modifiche al sistema penale" e della legge regionale 12 novembre 1993 n. 85 "Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie".

Nel caso degli interventi normati dall'art. 42 comma 5 L.R. 39/2000 come modificata dalla L.R. 1/2003, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e l'introito delle somme riscosse è del Comune di Lamporecchio.

Per la violazione delle disposizioni della L.R. 39/2000 come modificata dalla L.R. 1/2003, sono applicate le sanzioni amministrative relative agli interventi per i quali è competenza del Comune il ricevimento delle istanze per il vincolo idrogeologico.

Art. 6 - Modulistica per la presentazione delle istanze.

Relativamente alla modulistica necessaria per la presentazione delle istanze di autorizzazione, ovvero per la consegna delle dichiarazioni, sarà fatto pieno riferimento ai moduli predisposti in sede di Coordinamento Regionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, reperibili sul sito internet <http://suap.provincia.pt.it> ; nella fattispecie, si specifica che tali moduli sono da considerarsi basilari, e soggetti alle eventuali modifiche che il Coordinamento ritenga necessarie per i relativi aggiornamenti di legge.

Art. 7 - Entrata in vigore del Regolamento e norme transitorie.

Il presente Regolamento entra in vigore **dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.**

Per le istanze presentate dal 1° gennaio 2004, e non ancora definite, si applicano le procedure di cui al presente Regolamento a far data dall'entrata in vigore del medesimo.

ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

LAVORI ESEGUIBILI LIBERAMENTE

(senza autorizzazione o dichiarazione) - artt. 98 e 99 Regolamento Forestale n. 48/R

- ☐ Manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici oppure altri manufatti, a condizione che non comporti scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati (art. 98 comma 1);
- ☐ Manutenzione ordinaria alla viabilità esistente a fondo naturale, a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate, intendendo per manutenzione ordinaria (art. 98 comma 2):
 - livellamento del piano viario;
 - ricarico con inerti;
 - ripulitura e risagomatura delle fossette laterali;
 - tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali;
 - ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti;
 - rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse;
 - rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
 - installazione di reti parasassi;
 - taglio della vegetazione forestale nelle pertinenze della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti;
- ☐ Manutenzione ordinaria e straordinaria alla viabilità esistente a sfondo asphaltato o comunque pavimentato, comprendente le opere di cui al precedente punto, nonché la sostituzione del manto, oltre agli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate, e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità (art. 98 comma 3);
- ☐ Sostituzione di pali esistenti di linee elettriche o telefoniche, a condizione che comporti i soli movimenti di terra necessari per la sostituzione stessa, anche in adiacenza ai pali esistenti (art. 98 comma 4);
- ☐ Manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato, a condizione che non comporti modifiche di tracciato delle stesse (art. 98 comma 5);
- ☐ Manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica, nel rispetto della normativa vigente (art. 98 comma 6);
- ☐ Rimozioni di materiali franati in caso di urgenza e conseguente risistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi oppure ad assicurare la pubblica incolumità in conseguenza di eventi calamitosi (art. 98 comma 7);
- ☐ Recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, sono consentiti a condizione che (art. 99 comma 1):
 - siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione di pali e sostegni;
 - siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
 - non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- ☐ Messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche a condizione che siano necessari i soli movimenti di terreno per la fondazione del palo, a condizione che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio di polloni; sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio (art. 99 comma 2);
- ☐ Installazione di serbatoi esterni per G.P.L., altri combustibili liquidi o acqua, in terreni non boscati, della capacità massima di 3 metri cubi, alle seguenti condizioni (art. 99 comma 3)
 - l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a 3 metri cubi di terreno o la realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore ad 1 metro;
 - le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio;
 - il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
 - non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 - nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- ☐ Installazione di serbatoi interrati per G.P.L., altri combustibili liquidi o acqua, in terreni non boscati,

della capacità massima di 3 metri cubi, alle seguenti condizioni (art. 99 commi 4):

- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio;
- il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- limitatamente ai serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.

□ Installazione, in terreni non boscati, di fosse biologiche o impianti di depurazione delle acque reflue, recapitanti le acque stesse nella fognatura pubblica o in acque di superficie, alle seguenti condizioni (art. 99 comma 5):

- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno;
- il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
- gli scarichi in superficie convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua.

□ Posa in opera di tubazioni e cavi interrati, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 6):

- non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea;
- lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di 1 metro di larghezza e di 1,5 metri di profondità;
- lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno;
- di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori;
- il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D. Lgs 22/1997;
- non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree.

□ Realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 8):

- non comporti scavi o riporti di terreno superiori a 30 centimetri di profondità;
- non abbia superficie superiore a 50 metri quadrati o superficie superiore a 100 metri quadrati se realizzata per almeno il 70% con materiali permeabili;
- sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione;
- non comporti l'eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.

□ Realizzazione di piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di 3 metri cubi di terreno movimentato, con le seguenti condizioni (art. 99 comma 8):

- non sia volto all'attuazione di trasformazione di terreni boscati o di terreni saldi in terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati;
- non sia connesso all'esecuzione di opere o interventi soggetti ad altre specifiche norme;
- non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.

LAVORI ESEGUIBILI PREVIA PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE **(art. 100 del Regolamento Forestale n. 48/R)**

□ Realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori ad 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 2):

- lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta;
- siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.

□ Costruzione di muri di confine, cancelli e recinzioni con cordolo continuo, con le seguenti condizioni

(art. 100 comma 3):

- gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli;
- le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti;
- le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.

□ Costruzione di muri di contenimento del terreno di altezza massima di 1,5 metri a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore ad 1 metri cubo per ogni metro lineare di muro da realizzare (art. 100 comma 4);

□ Manutenzione straordinaria alla viabilità esistente, in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 5):

- le acque raccolte da canalette, tombini o altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno;
- le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale;
- i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque;
- per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.

□ Realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, previa redazione di approfondita indagine geologica attestante la compatibilità dell'emungimento con le caratteristiche geomorfologiche del terreno e con la circolazione idrica profonda dell'area, escludendo in particolare i fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti (art. 100 comma 6);

□ Ampliamento volumetrico di edifici esistenti con le seguenti condizioni (art. 100 comma 7):

- non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso;
- dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.

□ Installazione nei territori boscati di serbatoi per G.P.L., acqua o altri combustibili liquidi, della capacità compresa fra 3 e 10 metri cubi, con le medesime prescrizioni esecutive previste in caso di installazione di medesimi manufatti in terreni non boscati (art. 100 comma 8);

□ Interventi conformi agli strumenti urbanistici ove sia approvata la carta di fattibilità ai fini della prevenzione del rischio sismico, con le seguenti condizioni (art. 100 comma 9):

- non siano da eseguire in terreni boscati;
- non riguardino aree classificate a fattibilità 4 oppure non classificate;
- la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - a) dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - a1) che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto;
 - a2) che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde;
 - a3) relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche.
 - b) progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno.
 - c) relazione ed apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi; apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente

rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

I lavori e le attività soggette a dichiarazione sono eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di presentazione della stessa; per le opere o i lavori soggetti a dichiarazione, la cui validità sia scaduta e le cui opere non sono state ultimate entro i termini, deve essere presentata una nuova dichiarazione.

LAVORI ESEGUIBILI PREVIA PRESENTAZIONE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE **(art. 101 del regolamento forestale n. 48/R)**

- ☐ Realizzazione di opere e movimenti di terreno non connesse alla coltivazione dei terreni agrari e forestali, compresa l'apertura e la coltivazione di cave e torbiere (art. 101 comma 1);
- ☐ Trasformazione dei boschi connessa alla trasformazione della destinazione d'uso dei terreni per la realizzazione delle seguenti opere:
 - la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;
 - la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico - agraria ed idraulico - forestale degli stessi.

Sono soggetti ad autorizzazione, se realizzati in aree vincolate, i seguenti interventi, previa svolgimento di indagini e verifiche preliminari tese alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, da riepilogare in apposita relazione a corredo della progettazione delle opere:

- ☐ Modifica di impluvi, fossi o canali e l'intubamento delle acque all'interno degli stessi;
- ☐ Modifica dell'assetto delle sponde o degli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali;
- ☐ Immissione di acque superficiali o di scarico nel suolo o nel sottosuolo mediante sub - irrigazioni o altre opere per la dispersione nel terreno;
- ☐ Emungimenti delle acque sotterranee.

REGIMAZIONE DELLE ACQUE (art. 74 Regolamento Forestale della Toscana)

a) Deflusso acque superficiali, meteoriche e sorgive (anche in fase cantieristica), evitando la formazione di fenomeni di ristagno o di erosione, assicurando la corretta regimazione delle acque, con i seguenti accorgimenti:

- ☐ Tutte le acque provenienti da fabbricati, da altri manufatti ed aree non permeabili devono essere raccolte, canalizzate e smaltite attraverso le reti fognarie, oppure attraverso gli impluvi naturali;
- ☐ Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare nelle aree di riporto e nei terreni instabili che le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza;
- ☐ In fase cantieristica, dovrà essere assicurato l'allontanamento delle acque provenienti dai terreni posti a monte o circostanti l'area dei lavori, mediante la preliminare realizzazione di fossi e fossetti di guardia;
- ☐ Corretta regimazione delle acque superficiali nell'area di cantiere ed in special modo in corrispondenza delle aree di scavo, prevedendo la captazione e l'allontanamento al di fuori dell'area di cantiere delle eventuali acque sorgive.

INDAGINE GEOLOGICA (art. 75 Regolamento Forestale della Toscana)

L'indagine deve contenere la verifica della compatibilità degli interventi con la stabilità dei terreni; i sondaggi e le altre prove necessarie per la redazione della stessa indagine sono eseguibili senza dichiarazione o autorizzazione, purché comportino limitati movimenti di terreno.

Dovrà essere valutata la stabilità dei fronti di scavo o di riporto a breve termine, oltre a prendere in esame la circolazione idrica superficiale, ipodermica e profonda; nel caso di terreni posti in pendio dovrà essere verificata la stabilità del pendio nelle condizioni attuali, durante le fasi di cantiere e nell'assetto definitivo e di progetto, considerando le sezioni e le ipotesi più sfavorevoli.

Le indagini devono estendersi ad un intorno significativo dell'area oggetto dei lavori, evidenziando le eventuali azioni degli scavi, dei riporti e delle opere in progetto sui manufatti circostanti, sorgenti, frane, erosioni, alvei od impluvi; le indagini devono esporre i parametri adottati, i metodi, i calcoli ed i coefficienti.

Per opere di modesto rilievo e per aree già note e di sicura ed accertata stabilità potrà essere accettata una relazione geologica semplificata; l'indagine potrà essere omessa per modesti interventi di modellamento.

SCAVI E RIPORTO DI TERRENO (art. 76 Regolamento Forestale della Toscana)

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere evitate condizioni di rischio smottamento o frana (anche in fase cantieristica); gli scavi devono essere eseguiti in stagioni a minimo rischio di piogge e procedendo per stati di avanzamento atti alla rapida ricolmatura degli stessi ed al consolidamento dei fronti.

In presenza di particolari condizioni di rischio per la stabilità dei terreni a breve termine, gli sbancamenti devono essere eseguiti per piccoli settori e seguiti dalla contestuale realizzazione di opere di contenimento; ulteriori scavi saranno consentiti dopo la verifica di stabilità delle opere di contenimento.

I riporti di terreno devono essere eseguiti in strati, assicurando il graduale compattamento dei materiali terrosi, la regimazione delle acque, la difesa dei fenomeni erosivi, realizzando le eventuali opere di contenimento prima dell'inizio dei riporti di terreno.

MATERIALE DI RISULTA (art. 77 Regolamento Forestale della Toscana)

Il materiale di risulta potrà essere convogliato in loco solo per opere di modesta entità, per la risistemazione dell'area oggetto dei lavori, al di fuori di corsi d'acqua, fossi, impluvi e linee di sgrondo delle acque, senza determinare apprezzabili modificazioni di assetto o pendenza dei terreni, provvedendo al compattamento ed inerbimento del terreno stesso ed evitando che abbiano a verificarsi fenomeni erosivi o di ristagno delle acque.

Nel caso di scavi di sbancamento per i quali risultino apprezzabili quantità di materiale terroso, potrà essere riutilizzata in loco per la sistemazione dell'area interessata dai lavori, conformemente al progetto presentato. In presenza di materiale lapideo di consistente dimensione, questo deve essere separato dal materiale terroso e reimpiegato in loco adottando accorgimenti circa la stabilità dell'opera ed evitando ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali.

I materiali eccedenti e non riutilizzabili in loco dovranno essere reimpiegati in aree dove il riporto degli stessi sia autorizzato o consentito ai fini del vincolo idrogeologico (D. Lgs 5.02.1997 n. 22 - Legge 3.02.2003 n. 14).

I depositi temporanei in fase cantieristica non dovranno favorire fenomeni erosivi o di ristagno delle acque, non collocati all'interno di impluvi, fossi o altre linee di sgrondo naturali o artificiali, e mantenuti a congrua distanza dai corsi d'acqua permanenti.

E' inoltre vietato scaricare materiali terrosi o lapidei di risulta in corrispondenza delle sponde dei corsi d'acqua; i depositi di terreno di risulta non devono essere posti in prossimità di fronti di scavo, al fine di evitare fenomeni di sovraccarico.

REALIZZAZIONE DELLE OPERE (art. 78 Regolamento Forestale della Toscana)

Tutte le opere devono essere dimensionate e costruite sotto la responsabilità del tecnico incaricato della direzione dei lavori, al fine di assicurare la stabilità dei terreni, per le condizioni sfavorevoli legate alla natura del terreno stesso, all'acqua, ai sovraccarichi ed al peso proprio delle opere.

Dovranno essere realizzati sistemi di drenaggio delle acque di circolazione sotterranea, correlando gli stessi alle dimensioni e collocazione delle opere nel complesso, ed alla circolazione idrica sotterranea accertata.